

n. 13005274 R.G. NOTIZIE DI REATO

n. 14003533 R.G. TRIBUNALE

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
2^a Sezione Penale

SENTENZA

(artt. 544 e segg. E 438 e segg. C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Penale
composto da:

dr. Antonio PEPE Presidente Estensore
dr.ssa Mariaconcetta CRISCUOLO Giudice
dr.ssa Federica DE MAIO Giudice

alla pubblica udienza del 08.07.2016 ha pronunciato
e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

RUSSO/Giuseppe nato il 07.05.1945 a Sorrento, residente in Meta via Meta n. 8

Libero presente

IMPUTATO

(Si veda l'allegato)



n. 16/2504 REG. SENT.

Data del deposito 05/03/2016

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Carla Fedele

Data
irrevocabilità _____

n. _____ REG. ESEC.

n. _____ C.P.

Redatta scheda il _____

APPELLO proposto il _____

da _____

RICORSO proposto il _____

da _____

- a) Art.323 c.p., per aver, in qualità di dirigente dell'UTC preposto all'edilizia privata e nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, rilasciata un provvedimento di diniego di permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di ricostruzione di un vecchio edificio allo stato di rudere ubicato in Meta alla Via Cristoforo Colombo n.14 - provvedimento illegittimo in quanto adottato in violazione della L.R. n.19/2009 in forza della quale l'intervento poteva essere assentito;

1)in quanto l'edificio ricade in zona omogenea A del P.R.G. ed in zona territoriale 2 del P.U.T. in cui non sussistono vincoli di inedificabilità assoluta;


2)in quanto non sussistono i casi di esclusione previsti dall'art.3 L.R. 19/2009 (Casi di esclusione) che recita:"Gli interventi edilizi di cui agli artt.4,5,6 bis e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento della presentazione ... della richiesta del permesso a costruire risultano:...

b)collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'art.2 del decreto ministeriale n.1444/1968 ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo; c) ...con vincolo di in edificabilità assoluta; d) collocati nelle aree di in edificabilità assoluta ai sensi del D.L.vo n.42/2004;

3)in quanto sussistono le condizioni di cui all'art.7 (Riqualificazione aree urbane degradate) co.8 bis della Legge Regionale 19/2009 che consente "il recupero edilizio, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi, purchè ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della presente legge..." rimandando alle disposizioni dell'art.5 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) che prevede "in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'aumento, entro il limite del 35%, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi all'interno dell'area nella quale l'edificio esistente è ubicato..."

provvedimento adottato, tra l'altro, in assenza di legittimazione atteso che, prima della adozione del provvedimento di diniego, era stato sostituito, quale responsabile del procedimento, da altro funzionario così intenzionalmente procurando a Mosca Domenico un danno ingiusto consistito nella mancata realizzazione dell'intervento edilizio richiesto

in Meta, il 31.05.13



CONCLUSIONI

Per il Pubblico Ministero: assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Per l'imputato Russo Giuseppe: assoluzione perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 16 ottobre 2014, il GUP di questo Tribunale disponeva il giudizio nei confronti di Russo Giuseppe, chiamato a rispondere del reato in epigrafe.

Il dibattimento aveva inizio all'udienza del 5 dicembre 2014, nella quale il Tribunale ammetteva i mezzi di prova orali e documentali articolati dalle parti.

Alla successiva udienza del 20 febbraio 2015 venivano escussi i testi ingg. Elefante Antonio e Gallo Enrico, il primo autore del progetto di ricostruzione citato in contestazione, il secondo consulente tecnico del Pubblico Ministero.

L'istruttoria proseguiva quindi all'udienza del 6 maggio 2015 con l'audizione della persona offesa Mosca Domenico e dei testi della Difesa Visciano Maria Rosaria e Cacace Luigi; seguivano le deposizioni di Cascone Massimo (all'udienza del 17 luglio 2015) e - dopo il rinvio dell'udienza del 2 dicembre 2015 per l'adesione del difensore ad un'astensione collettiva deliberata dall'Unione delle Camere Penali Italiane - di Savarese Diego all'udienza del 19 febbraio 2016, nella quale era anche svolto l'esame dell'imputato; nella stessa udienza il Pubblico Ministero produceva la consulenza tecnica redatta dall'ing. Gallo e la difesa depositava ampia documentazione.

Differita l'udienza del 13 maggio 2016 per la diversa composizione del Collegio, all'odierna udienza le parti procedevano alla discussione, rassegnando all'esito le conclusioni innanzi trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'addebito mosso a Russo Giuseppe, all'epoca dei fatti dirigente dell'UTC del Comune di Meta di Sorrento, concerne l'emissione – in data 31 maggio 2013 - di un provvedimento di diniego del permesso di costruire richiesto da Mosca Domenico per la ricostruzione di un vecchio edificio già esistente alla Via Cristoforo Colombo n. 14; secondo l'ipotesi d'accusa,



nonostante la legge regionale n. 19/2009 consentisse l'intervento, il Russo avrebbe deciso in senso negativo al solo scopo di procurare al Mosca un danno ingiusto.

Appare opportuno chiarire quale sia stato l'iter del procedimento amministrativo, facendo anzitutto riferimento alle risultanze documentali.

In data 6 giugno 2012 Mosca Domenico – premesso di essere comproprietario del suddetto fabbricato, demolito nel 1977 – chiedeva di essere abilitato alla ricostruzione a parità di volume, invocando al riguardo l'art. 7 comma 8 bis della legge regionale n. 19/09; integrava poi l'istanza il successivo 8 ottobre, allegando ulteriori elaborati di progetto.

Non essendo stato emesso alcun provvedimento dall'Ente territoriale, il 13 febbraio 2013 il Mosca chiedeva al Sindaco del Comune di Meta di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento; circa un mese dopo, e precisamente il 25 marzo 2013, l'odierno imputato, nella qualità di responsabile del servizio urbanistica, comunicava al Mosca il preavviso di rigetto della richiesta di permesso a costruire, evidenziando in tale atto che l'opera era da qualificarsi come “ *intervento di ristrutturazione edilizia di demolizione e ricostruzione* ” e che il relativo progetto prevedeva, rispetto alle fabbriche demolite, una “ *notevole eccedenza di volumetria al di fuori della sagoma preesistente* ”, nonché un “ *notevole aumento di superficie utile* ”, non consentiti dalla delibera n. 74/2011 del Consiglio Comunale di Meta, secondo cui gli interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati ubicati in zona 2 del PUT sono possibili solo a parità di volume, sagoma e superficie.

Al suddetto preavviso di diniego il Mosca replicava con nota del 19 aprile seguente, nella quale sostanzialmente osservava che l'ing. Russo non aveva tenuto conto del disposto dell'art. 7 comma 8 bis della legge regionale 19/09 (come novellata dalla legge regionale n. 1/2011, con cui era stata appunto introdotta l'invocata disposizione), in forza del quale – ad avviso del Mosca – in zona 2 (o zona A) del PUT l'unico limite da rispettare era quello volumetrico, mentre non esisteva obbligo di conformarsi al precedente edificio nella superficie e nella sagoma; quanto all'aumento volumetrico ravvisato dal Russo, deduceva che era solo “ *apparente* ”, dovendosi escludere dal computo del volume i cd. “ *volumi tecnici* ”, le scale e gli spessori murari.

Trascorso poco più di un mese senza che intervenisse un atto definitivo da parte del Comune, il Mosca chiedeva – con istanza del 29 maggio 2013 - al Sindaco di provvedere

alla sostituzione del funzionario, cosa che avveniva con decreto sindacale n. 25 del giorno seguente; con tale decreto il Sindaco, in applicazione dell'art. 2 co. 9 bis l. n. 241/90, attribuiva ad altro funzionario comunale, l'arch. Maria Rosaria Visciano, il potere di valutare la richiesta di permesso di costruire.

Il 31 maggio, alle ore 12.00 (l'orario è apposto a margine della relata di notifica effettuata dal messo comunale Cascone Massimo) il provvedimento sindacale veniva notificato al Russo; questi, intanto, con nota dello stesso giorno (prot. n. 7814), rigettava in via definitiva la richiesta di permesso di costruire, di fatto riportandosi alle motivazioni del precavviso di diniego.

Tanto evidenziato, la logica della contestazione postula che Russo Giuseppe, disattendendo volutamente il dettato normativo che imponeva l'accoglimento della richiesta di permesso di costruire, abbia inteso arrecare a Mosca Domenico un pregiudizio della cui ingiustizia era consapevole; occorre quindi vagliare tanto la fondatezza dell'interpretazione normativa patrocinata dal Mosca, quanto l'esistenza di ragioni di contrasto tra imputato e persona offesa capaci di offrire una spiegazione della condotta del pubblico ufficiale.

Ritiene il Collegio che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale hanno dimostrato la radicale infondatezza dell'ipotesi d'accusa.

Dalla deposizione della persona offesa emerge che il Mosca, essendo comproprietario (al 45 %) dell'area di sedime di Via Colombo 14, dove sorgeva il vecchio fabbricato demolito nell'anno 1977, decise di assumere l'iniziativa – ancor prima di raggiungere un accordo con gli altri quotisti -- di presentare un progetto per la sua ricostruzione; fu infatti informato dall'ing. Antonio Elefante, del quale aveva piena fiducia per alcuni precedenti rapporti professionali, dell'esistenza di una normativa che avrebbe consentito un tale intervento; affidato il relativo incarico all'Elefante, fu dunque quest'ultimo a redigere il progetto e tutte le successive istanze (comprese quella di sostituzione dell'ing. Russo) e a interloquire in via esclusiva con gli organi comunali; in particolare – secondo quanto riferito dal Mosca – egli stipulò con il professionista un accordo per il pagamento del compenso mediante l'attribuzione di una porzione dell'erigendo immobile (tanto almeno si desume dalle parole del teste, che ha fatto riferimento a un " compromesso di futura permuta ").



Ha aggiunto il Mosca che, prima del definitivo rigetto della richiesta di permesso di costruire un suo amico, Ercolano Augusto, lo avvisò della volontà dell'ing. Russo di avere un colloquio con lui; recatosi in Comune, l'odierno imputato lo informò che la richiesta non sarebbe stata accolta per i motivi già esposti nel preavviso di diniego e lo invitò dunque a presentare un nuovo progetto, sollecitandolo a coinvolgere nella sua stesura anche gli altri comproprietari (sul punto, il Mosca ha detto che verosimilmente l'imputato aveva in passato ricevuto da costoro un incarico professionale); pochi giorni dopo arrivò la notifica del definitivo diniego (di qui la collocazione del ricordato colloquio negli ultimi giorni del maggio 2013) della richiesta di permesso a costruire, che esso Mosca aveva deciso di presentare proprio confidando nella possibilità di costruire l'edificio senza rispettare superfici e sagoma precedenti (*“ allora guardi, l'edificio preesistente era un edificio di quello con la sagoma antica, quindi parecchie aree scoperte, io ero proprietario di quattro stanze, se avessi dovuto ricostruire l'edificio come era probabilmente non avreiil processo è stato incardinato sulla legge del piano casa che prevede aumenti di volumi e di superficie “*); il Mosca ha infine dichiarato di non aver avuto sentore di un'eventuale ostilità del Russo nei suoi confronti, e ha dato atto dell'inesistenza di motivi di contrasto o di dissidi di qualunque genere con l'imputato, nei confronti del quale la denuncia fu presentata dall'ing. Elefante a seguito di autonoma decisione di quest'ultimo, non concordata con esso Mosca.

Venendo appunto alla deposizione dell'Elefante, egli ha ribadito anche in dibattimento d'essere assolutamente persuaso circa l'accogliibilità della richiesta di permesso di costruire, esponendo che l'introduzione dell'art. 7 co. 8° (avutasi con la legge regionale n. 1/2011) nel testo della legge regionale n. 19/09 (meglio conosciuta come *“ piano-casa “*) aveva reso possibile la ricostruzione di edifici preesistenti anche in zona A (o zona 2) dei PUT, a condizione (nella specie soddisfatta) che fosse certa la precedente volumetria; a tal proposito, l'Elefante non ha contestato – come del resto il suo committente – che il progetto prevedesse un edificio diverso da quello demolito sia nella sagoma (era infatti contemplata la realizzazione di una costruzione dotata di tre piani fuori terra) sia nella superficie utile (sotto questo profilo il teste ha dato atto che la costruzione ad erigersi presentava un incremento pari al 20-25% di quella originaria), ma ha confermato che l'unico requisito richiesto era la corrispondenza volumetrica; infine, interpellato sui rapporti intercorrenti con l'ing. Russo, ha escluso l'esistenza di motivi d'astio e di pregressi contrasti con l'imputato,

spiegando di averne chiesto la rimozione dall'incarico e la sostituzione con altro funzionario solo per il ritardo nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Dalle due deposizioni passate in rassegna emerge invero con chiarezza l'estrema difficoltà di individuare dati indiziari capaci di attestare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato. Ricordato brevemente che in tema di abuso di ufficio, il dolo intenzionale è configurabile qualora si accerti che il pubblico ufficiale abbia agito con uno scopo diverso da quello consistente nel realizzare una finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere escluso non soltanto nei casi nei quali questa manchi del tutto, ma anche laddove la stessa rappresenti una mera occasione della condotta illecita, posta in essere invece al preciso scopo di perseguire, in via immediata, un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sé o per altri (Cass., Sez. III, 17-1-2014 n. 10810, Altieri), non si comprende invero per quale ragione – nell'assoluta e incontrovertita assenza di una progressiva contrapposizione con il richiedente il permesso o il suo progettista – il Russo avrebbe dovuto ostinarsi in un diniego illegittimo, sapendo di tale illegittimità.

E' pur vero che, nel contesto delle loro testimonianze, tanto l'ing. Elefante quanto il Mosca hanno velatamente accennato a pregressi rapporti professionali tra l'imputato (libero professionista, incaricato della dirigenza dell'UTC con apposita delibera sindacale e legato alla PA da un contratto a termine) e gli altri comproprietari che non erano stati interpellati dal Mosca, nonché hanno affermato (l'Elefante per averlo appreso *de relato* dal Mosca) che, nel corso del colloquio tra il Russo e il Mosca, l'imputato non solo aveva preannunciato l'adozione del provvedimento di rigetto, ma aveva anche prospettato alla persona offesa l'opportunità di redigere un progetto unitario con gli altri titolari delle quote sull'area di sedime; si tratta però di indizi tutt'altro che univoci, nulla di certo essendo emerso sull'effettiva esistenza di contatti tra il Russo ed altri soggetti neppure specificamente determinati (solo l'imputato, nel suo esame, ha precisato d'essere stato incaricato nel lontano 1986 di predisporre un progetto di ricostruzione dell'immobile retrostante a quello in discorso), né tantomeno sull'eventuale ed effettivo interesse di costoro ad opporsi alla richiesta di permesso di costruire.

Né la presenza dell'elemento soggettivo del reato può essere desunta dalle modalità di adozione del provvedimento di diniego, emesso dal Russo nella mattinata del 31 maggio 2013 dopo che il Sindaco, in accoglimento dell'istanza del Mosca, lo aveva sostituito

nell'incarico di responsabile del procedimento amministrativo in parola con l'arch. Maria Rosaria Visciano.

Al riguardo, l'imputato ha sostenuto che, dopo aver già predisposto il provvedimento di diniego, fu invitato dal sindaco Trapani Paolo e dal consigliere comunale Ercolano Augusto a comunicare preventivamente al Mosca, per mera cortesia, il contenuto e le ragioni della decisione; ebbe perciò con il Mosca il colloquio ricordato anche nella deposizione della persona offesa; della sostituzione il Russo ha poi affermato d'aver saputo solo nella mattina del 31 maggio dalla funzionaria subentrante, l'arch. Visciano, la quale - appreso che il provvedimento di diniego era già stato da lui elaborato - lo sollecitò ad emetterlo, evidenziando che la sostituzione non gli era stata ancora formalmente notificata (la notifica avvenne poi alle ore 12, ad opera del messo comunale Cascone Massimo).

La versione dell'imputato è stata confermata dalla deposizione del dipendente dell'UTC Cacace Luigi, il quale ha riferito che l'atto di diniego era già stato ultimato dall'ufficio fin dal precedente 13 maggio, senza essere però comunicato proprio per l'esigenza di chiarirne preventivamente le ragioni al Mosca; per altro verso, anche la deposizione dell'arch. Visciano convalida la tesi del Russo, avendo la teste affermato d'essere stata lei (cui la sostituzione era già stata comunicata) ad informare il Russo dell'accaduto e a chiedergli perché non avesse adottato il provvedimento di sua competenza, apprendendo nella circostanza che in realtà l'atto era già pronto.

In definitiva, se è vero che l'imputato, nel momento in cui sottoscrisse il provvedimento di diniego aveva già avuto informale conoscenza dell'avvicendamento, tale suo comportamento non può essere elevato a prova del dolo intenzionale di danno, trovando tale condotta origine non tanto nell'intenzione di arrecare al Mosca un danno ingiusto, quanto piuttosto nella reazione istintiva del Russo (peraltro a tanto stimolato dalla Visciano, per nulla desiderosa d'essere coinvolta nella vicenda) al contenuto dell'ordinanza sindacale, adottata con singolare tempismo e a seguito di un'istanza che lamentava l'inattività del Russo in modo strumentale (è pacifico, infatti, che tanto il Mosca quanto l'Elefante fossero edotti dell'imminente adozione del provvedimento di rigetto).

Ma, prima ancora della conclamata insussistenza del dolo intenzionale, difetta lo stesso elemento oggettivo del reato, ossia la presunta illegittimità del diniego.

Nell'imputazione sono state recepite le argomentazioni dell'ing. Elefante (soggetto che – giova sottolinearlo – aveva un diretto e concreto interesse economico al rilascio del permesso di costruire, in virtù dell'accordo concluso con il committente), verosimilmente sulla base della pedissequa consulenza tecnica affidata all'ing. Enrico Gallo.

Questi, nel suo elaborato, ha anzitutto dato atto che il volume lordo del preesistente fabbricato era pari a mc 1582,18, addirittura leggermente superiore al volume lordo del nuovo progetto, pari a mc. 1578 (ciò adottando modalità di calcolo che escludono dal relativo computo i volumi tecnici, i collegamenti verticali – ossia vani scala e vani ascensore – ed altri spazi comuni necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia), e che l'altezza massima dell'edificio a costruirsi non superava quella della costruzione demolita; allo stesso tempo, però, il consulente ha riconosciuto l'assoluta diversità di sagoma fra i due immobili (il nuovo costituito da quattro piani fuori terra, con la realizzazione di sette unità abitative, e tre livelli interrati destinati ad ospitare garages in numero corrispondente a quello degli appartamenti) e nulla ha osservato sulla superficie utile a realizzarsi (ma lo stesso Elefante ha riconosciuto l'esistenza di un sensibile aumento della medesima).

Tanto premesso, il consulente del Pubblico Ministero, di fatto addentrandosi in un'operazione di interpretazione della legge, ha sostenuto che l'art. 7 co. 8 bis della legge 19/09 consentirebbe il recupero edilizio di edifici diruti e ruderi anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, e che ciò sarebbe possibile – ai sensi dell'art. 3 co. 1° lett.b) della stessa legge - anche all'interno delle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'art. 2 del D.M. n. 1444/68 o ad esse assimilabili, posto che il richiamato art. 3 – nel vietare in tali zone l'effettuazione degli interventi edilizi contemplati dall'art. 7 – esclude dal divieto gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquant'anni, dovendosi tale previsione leggere, ad avviso del consulente, nel senso di comprendere anche gli edifici demoliti in tale spazio di tempo, “ essendo la demolizione dell'edificio la prima fase di un intervento di ristrutturazione “; infine il consulente, spingendosi anche in questo caso in valutazioni di carattere squisitamente giuridico, ha escluso che le previsioni della legge 19/09 debbano cedere il passo in caso di contrasto con quelle della legge regionale n. 35/87, pur riconoscendo a quest'ultima il carattere di normativa speciale (la prevalenza della legge del 2009 sarebbe sancita dal suo art. 12 bis, secondo cui “ le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa regionale, anche speciale, vigente in materia “).

Q 7

Tuttavia proprio quest'ultimo convincimento espresso dall'ing. Gallo, in adesione alle tesi propugnate dall'ing. Elefante, non sembra affatto in armonia con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa sulla decisiva ed assorbente questione dell'incidenza della legge 19/09 sui PUT.

Invero il Tar della Campania, con due successive sentenze emesse poco dopo il verificarsi della vicenda per cui è processo (Sez. VII, 14-10-2013 n. 4617; Sez. VII, 9-12-2013 n. 5641) ha invece affermato l'opposto principio per cui il piano paesaggistico che disciplina l'edificazione nella penisola sorrentina (nel cui perimetro territoriale è ricompreso il Comune di Meta di Sorrento) prevale sugli altri strumenti di regolazione del territorio, in quanto la disciplina unitaria del bene-ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, non può subire restrizioni dalla legge regionale: pertanto, le statuizioni della legge 19/09 non possono derogare al contenuto dei Piani urbanistico-territoriali approvati con la legge regionale n. 35/87.

Il Tar, muovendo dal presupposto che la disciplina statale a tutela dell'ambiente non è derogabile da parte del legislatore regionale, ha affermato che il piano paesaggistico, come disciplinato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non è alterabile dagli altri strumenti di regolazione del territorio, in quanto il PUT assolve « la funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela, che non può essere subordinato a scelte di tipo di tipo urbanistico, anche di tipo premiale, per la loro natura orientate allo sviluppo edilizio infrastrutturale». Ne deriva che gli interventi oggetto della legge regionale n. 19/2009 possono derogare soltanto agli strumenti urbanistici, ma in nessun caso ai vincoli derivanti dai piani paesaggistici, anche se gli stessi sono imposti attraverso lo strumento della legge regionale, come nella concreta fattispecie (infatti il Piano urbanistico territoriale – in sigla PUT – dell'Area Sorrentino-Amalfitana, essendo stato introdotto dalla citata legge regionale n. 35/1987 in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 431 – cd. legge Galasso -, si configura latu sensu, secondo la definizione fornita dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n.42/2004, come piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici).

Siffatta interpretazione normativa ha ricevuto l'avallo del Consiglio di Stato nelle pronunzie 7-4-2015 n. 1763 della IV Sezione (che ha confermato la sentenza n. 5641 del TAR Campania) e 26-5-2015 n. 2652 (emessa dalla VI Sezione).




Secondo questa seconda e più recente decisione, il piano urbanistico territoriale (PUT) dell'area Sorrentino-Amalfitana di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, è piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e formula direttive vincolanti alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici; le prescrizioni dettate sono quindi espressione del predetto vincolo di natura paesaggistica e ambientale.

Si tratta perciò di un vincolo pianificato e inderogabile, di natura specifica, sia per l'Amministrazione comunale che per l'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo medesimo che, proprio perchè imposto ai fini della tutela dei valori paesistici e ambientali, rende in assoluto non applicabile l'articolo 5 della legge regionale Campania n. 19/09 in materia di interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, che prevede una deroga agli strumenti urbanistici vigenti, fino a consentire l'aumento della volumetria esistente degli edifici residenziali entro il limite del trentacinque per cento; deve pertanto ritenersi vietato ogni intervento comportante una nuova opera edilizia o comunque un incremento, seppure minimo, dei volumi già esistenti.

Conseguentemente, l'abbattimento di una costruzione originaria tipica della penisola sorrentina, non riproposta nella stessa tipologia e addirittura modificata quanto all'estensione della superficie, non può che ritenersi una nuova edificazione di edificio privato non consentita dall'art. 17 della legge regionale n. 35/87.

Orbene, facendo applicazione al caso di specie degli enunciati principi (peraltro affermati con riferimento a edifici da realizzarsi al di fuori della zona A del PRG, sottoposta a più rigorosa disciplina urbanistica), appare evidente come l'intervento edilizio che il Mosca mirava a realizzare non potesse essere assentito, in quanto difforme dalla costruzione preesistente per sagoma e maggiore superficie, non potendo la disciplina di cui alla legge 19/09 derogare al contenuto del PUT e alle disposizioni della legge 35/87.

Del tutto conforme a legge appare quindi il diniego deliberato dall'imputato, venendo pertanto meno il primo e basilare presupposto dell'ipotizzato reato, consistente nella violazione di legge compiuta con l'emissione del provvedimento amministrativo e nel conseguente danno ingiusto arrecato al privato.



Non sorprende, allora, che -- come il Mosca e l'Elefante hanno entrambi ammesso -- che dopo la sostituzione del Russo e la revoca in autotutela da parte del Comune del provvedimento di diniego da lui emesso (revoca peraltro motivata con il già disposto subentro della Visciano nella titolarità del relativo potere), il permesso di costruire non sia stato comunque rilasciato, e che la Sovrintendenza ai Beni Ambientali abbia espresso parere negativo sul progetto (cfr. deposizione di Mosca Domenico), ad ulteriore e finale conferma dell'assenza di qualunque intento persecutorio o discriminatorio nella condotta dell'imputato, risultata anzi doverosa.

Russo Giuseppe va quindi assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Il complessivo carico di lavoro gravante sull'ufficio induce a fissare in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p., assolve Russo Giuseppe dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Torre Annunziata, 8 luglio 2016

05/09/2016


IL PRESIDENTE - EST.
